

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 435

del 28/10/2016

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani

Dr.ssa Indelicato Annamaria

Dott.ssa Teresa Foini



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con decreto D.G. n. 485 del 10.10.2013 si è preso atto delle linee regionali di indirizzo di cui alla D.G.R. n. X/553 del 02.08.2013, ad oggetto "Approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (Area Medica, Veterinaria e del Ruolo Sanitario) in ottemperanza all'art. 15, comma 7 bis, D.Lgs. 502/1992" ed è stato adottato il "Regolamento per l'attribuzione degli incarichi di direzione delle strutture complesse aziendali al personale dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo";
- con decreto D.G. n. 600 del 04.12.2014 si è proceduto a modificare il Regolamento disciplinante l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, adottando un nuovo testo regolamentare;

Richiamate le DGR n. X/5113 del 29.04.2016 e n. X/5513 del 02.08.2016 di approvazione delle Linee Guida per l'adozione dei Piani di Organizzazione Aziendale Strategici (POAS), tra gli altri, delle ATS nella parte in cui prevedono che in tali atti di pianificazione siano disciplinate le modalità di affidamento della direzione delle strutture ai dirigenti;

Visti gli articoli 27 "Tipologie di incarico", 28 "Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali. Criteri e procedure" e 29 "Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa" dei C.C.N.L. di entrambe le aree dirigenziali, siglati in data 08.06.2000 e s.m.i.;

Atteso che, per quanto sopra, è stata elaborata una nuova proposta di Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

Rilevato che la suddetta proposta è stata trasmessa in data 14.10.2016 alle OO.SS. delle aree dirigenziali, per doverosa informazione, e che le stesse OO.SS. sono state sentite in merito in un incontro in data 24.10.2016;

Ritenuto, conseguentemente, di approvare il "Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali", allegato "A" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, composto da n. 15 pagine;

Dato atto che il nuovo Regolamento sostituisce ogni precedente regolamentazione in essere presso l'ASL di Brescia;

Vista la proposta del Direttore del Servizio Risorse Umane, Dott. Marco Tufari, che attesta, in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di approvare, per quanto in premessa evidenziato, il "Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali", allegato "A" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, composto da n. 15 pagine;
- b) di dare atto che il nuovo Regolamento sostituisce ogni precedente regolamentazione in essere presso l'ASL di Brescia;
- c) di dare atto che dall'approvazione del presente provvedimento non derivano oneri per l'Agenzia;



- d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- e) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

**REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI**

INDICE

Premessa

SEZIONE I

Criteria e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all'articolo 15, comma 7-bis, D.lgs. n. 502/92

Art. 1 - Normativa di riferimento e principi generali

Art. 2 - Definizione del fabbisogno

Art. 3 - Avvio della procedura di conferimento dell'incarico

Art. 4 - Nomina della Commissione di Valutazione

Art. 5 - Criteri e modalità di valutazione dei candidati

Art. 6 - Scelta da parte del Direttore Generale ed obblighi di pubblicazione sul sito internet

Art. 7 - Ambiti di applicazione

SEZIONE II

Procedure per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali di struttura complessa al personale dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo

Art. 8 - Incarichi di Direttore di Struttura Complessa a Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo

Art. 9 - Criteri generali per il conferimento degli incarichi di struttura complessa

Art. 10 - Definizione del fabbisogno

Art. 11 - Modalità di costituzione e di funzionamento delle Commissioni di Valutazione

Art. 12 - Modalità di presentazione delle domande di ammissione

Art. 13 - Ambiti di valutazione

Art. 14 - Termine massimo di conclusione della procedura selettiva

Art. 15 - Modalità di conferimento dell'incarico

Art. 16 - Modalità di pubblicazione dei curricula dei candidati idonei

Art. 17 - Durata degli incarichi

SEZIONE III

Procedure per l'affidamento degli incarichi dirigenziali non di struttura complessa

Art. 18 - Incarichi di Direttore di dipartimento

Art. 19 - Incarichi di Responsabile di struttura semplice

Art. 20 - Incarichi di natura professionale elevata

Art. 21 - Incarichi di base

Art. 22 - Durata degli incarichi

SEZIONE IV

Incarichi dirigenziali a tempo determinato.

Art. 23 - Incarichi dirigenziali a tempo determinato

Art. 24 - Incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 15 septies del D.Lgs. n. 502/92

SEZIONE V

Disposizioni comuni e particolari

Art. 25 – Valutazione di fine incarico

Art. 26 – Revoca anticipata dell'incarico

Art. 27 – Conferma dell'incarico o affidamento di incarico diverso

Art. 28 – Norma di salvaguardia

Art. 29 - Disposizioni per dirigenti ad impegno ridotto

Art. 30 – Rotazione degli incarichi, inconfiribilità e incompatibilità

Art. 31 – Contratto di incarico

Art. 32 – Graduazione delle funzioni

PREMESSA

Il presente regolamento definisce unitariamente le procedure per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali di struttura complessa al personale dirigente di tutti i ruoli, nonché le procedure per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali di Dipartimento, di Unità Operativa semplice, di struttura semplice a valenza dipartimentale, di natura professionale, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. X/553 del 02.08.2013, ad oggetto "Approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (Area Medica, Veterinaria e del Ruolo Sanitario) in ottemperanza all'art. 15, comma 7 bis, D.Lgs. 502/1992", dagli articoli 27 e 28 dei CC.CC.NN.LL. 8.6.2000 delle 2 aree dirigenziali e successive modifiche e integrazioni, nonché dall' art. 9 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e dall'art. 4 del D.L. 13.09.2012 n. 158 convertito in Legge 8.11.2012 n. 189, e degli incarichi dirigenziali a tempo determinato compresi quelli ex art. 15 septies D.Lgs 502/92.

SEZIONE I

Criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all'articolo 15, comma 7-bis, D.lgs. n. 502/92

Articolo 1

Normativa di riferimento e principi generali

1. Le linee di indirizzo approvate con D.G.R. n. X/553 del 02.08.2013 trovano applicazione nelle procedure, così come innovate dall'art. 4, comma 1, del DL 13 settembre 2012 n. 158 (decreto Balduzzi) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L 8 novembre 2012 n. 189, per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al DPR 10 dicembre 1997 n. 484 "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale".
2. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 484/1997.
3. L'articolo 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (cd. Decreto Balduzzi), convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189 ha, tra l'altro, inserito, all'interno dell'articolo 15 del D.Lgs. 502/1992, il comma 7- bis, che dispone l'obbligo per le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, di disciplinare i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei principi individuati alle lettere a), b), c) e d) dello stesso comma.
4. Al riguardo, si evidenzia che gli incarichi di struttura complessa cui fa riferimento la norma anzidetta sono esclusivamente quelli del ruolo sanitario (l'articolo 15 del D.Lgs. 502/1992 concerne la dirigenza medica e delle professioni sanitarie) e che, anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. 158/2012, le procedure per il conferimento degli stessi incarichi erano compiutamente disciplinate dall'articolo 15-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 (i cui contenuti sono stati sostituiti dall'articolo 4, comma 1, lett. e) del D.L. 158/2012) e dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484.
5. La novella prevede ora la selezione di una terna di candidati idonei, da parte di una commissione composta da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale, nonché dal direttore sanitario dell'ente interessato e la nomina, da parte del direttore generale, nell'ambito della suddetta terna, con obbligo di

motivazione per l'ipotesi in cui s'intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il punteggio migliore.

6. La selezione è effettuata dalla commissione sopra menzionata. Riguardo al sorteggio, si prevede un'eventuale prosecuzione del medesimo, al fine di escludere che i tre direttori sorteggiati provengano tutti dalla medesima regione dove abbia sede l'amministrazione interessata alla copertura del posto. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti, è eletto il componente più anziano; in caso di parità nelle deliberazioni della commissione, prevale il voto del presidente.

La commissione riceve dall'amministrazione il profilo professionale del dirigente e presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, all'esito di un'analisi comparativa riguardante i curricula ed i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio.

Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna presentata dalla commissione, salvo l'obbligo di una motivazione analitica nel caso in cui la scelta non ricada sul candidato con miglior punteggio.

E' in facoltà dell'amministrazione sanitaria interessata stabilire, in via preventiva, per il caso di dimissioni o decadenza del dirigente cui è stato conferito l'incarico, che ricadano nei due anni successivi il conferimento dell'incarico, la sostituzione di quest'ultimo con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale.

Prima della nomina, devono essere pubblicati sul sito dell'Agenzia/Azienda sanitaria il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione. Sono pubblicate altresì le motivazioni del Direttore Generale, nell'ipotesi di scelta non basata sul punteggio.

7. Con il nuovo comma 7-ter viene prevista una conferma dell'incarico di Direttore di struttura complessa, dopo un periodo di prova di sei mesi decorrenti dalla data della nomina. Tale periodo di prova è prorogabile di altri sei mesi. Vengono richiamati a tale proposito gli strumenti di valutazione di cui all'articolo 15, comma 5, del D.Lgs.502/1992, come modificati dallo stesso D.L. n. 158/2012.
8. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da 5 a 7 anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
9. Il comma 7-quinquies vieta l'utilizzazione di contratti a tempo determinato, di cui all'articolo 15 septies del D.Lgs.502/1992, per il conferimento dell'incarico di struttura complessa, così come ribadito dalla Direzione Generale Sanità con le note prot. nn. H1.2013.0036178 del 17 dicembre 2012 "Circolare attuativa DGR 4334 del 26 ottobre 2012 "Determinazioni gestione Servizio Socio Sanitario esercizio 2013" e H1.2013.0006349 del 21 febbraio 2013 "Conferimento *incarichi ai sensi dell'articolo 15 septies del D.Lgs. 502/92*".

Articolo 2

Definizione del fabbisogno

1. Il Direttore Generale dell'A.T.S. definisce il fabbisogno che caratterizza la struttura complessa relativa all'incarico di direzione da conferire:
 - a. sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del governo clinico e delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche;
 - b. sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle competenze professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alle relative funzioni.
2. Il profilo professionale, così come sopra declinato, è trasmesso formalmente alla Commissione all'atto di insediamento della stessa, prima dell'espletamento della procedura selettiva.
3. La descrizione sintetica di entrambi i profili deve essere sempre riportata nell'avviso pubblico di indizione della selezione corrispondente.
4. La concreta definizione del profilo tiene conto della programmazione regionale, di quella dell'Agenzia nonché delle attività e degli obiettivi che in tale contesto la struttura complessa è chiamata a svolgere e raggiungere.

5. L'individuazione del profilo professionale adeguato alla struttura a cui l'incarico conferisce deve essere connotata da elementi di specificità e concretezza, anche al fine di fornire alla Commissione uno strumento idoneo a condurre il processo di valutazione nel modo più rispondente possibile alle necessità rilevate.

Articolo 3

Avvio della procedura di conferimento dell'incarico

1. L'Agenzia, individuato il fabbisogno, emette apposito Avviso Pubblico per la copertura della posizione di Direzione della Struttura Complessa, da pubblicare:
 - a. in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito aziendale
 - b. per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. L'avviso dovrà contenere informazioni in ordine:
 1. alla descrizione del fabbisogno (descrizione sintetica del profilo professionale soggettivo ed oggettivo) richiesto per la copertura della posizione oggetto dell'avviso, secondo le modalità di cui al paragrafo n. 2;
 2. alla individuazione della disciplina relativa all'incarico da conferire. Nell'ipotesi di disciplina che preveda l'accesso di più categorie professionali (ad esempio medico e biologo) tutte dovranno essere specificamente indicate;
 3. ai requisiti di ammissione come indicati dall'art. 5 del D.P.R. 484/1997;
 4. agli ambiti di valutazione sulle seguenti aree:
 - a) curriculum (*punteggio max 40 punti*)
 - b) colloquio (*punteggio max 60 punti*)Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo;
 5. alla forma ed ai contenuti del curriculum professionale;
 6. alle modalità di svolgimento della selezione e di conferimento dell'incarico;
 7. alle modalità di consegna delle domande;
 8. alla scadenza dei termini per la consegna delle domande che non può essere inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, per estratto, sulla GURI;
 9. alla data di effettuazione delle operazioni di sorteggio preordinate alla costituzione della Commissione Esaminatrice;
 10. al termine massimo di conclusione della procedura selettiva, da calcolare a far data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
 11. all'obbligo, entro un anno dall'inizio dell'incarico, di acquisire l'attestato di formazione manageriale ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 15 del D. Lgs. 502/1992;
 12. alla possibilità di utilizzare gli esiti della procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l'incarico dovesse dimettersi o recedere, conferendo l'incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
3. Dovranno inoltre essere indicate le modalità di pubblicazione successiva dei curricula nel rispetto della normativa sulla privacy.
4. La procedura s'intende conclusa con l'atto formale adottato dal Direttore Generale che dia conto degli esiti della procedura (conferimento o meno dell'incarico).

Articolo 4

Nomina della Commissione di Valutazione

1. L'Agenzia provvede ai sorteggi ed alla costituzione della Commissione di valutazione; essa viene formalmente nominata in data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 15 ter, D.Lgs. n. 502/1992 così come modificato dall'art. 4 del Decreto Legge 158/2012 "..... La Commissione è composta dal Direttore Sanitario dell'Azienda interessata e da tre Direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN".

3. Nelle more della predisposizione dell'elenco unico nazionale con le modalità indicate dalla legge, le Aziende/Agenzie Sanitarie sono autorizzate ad avvalersi di elenchi provvisori di propria realizzazione, suddivisi per discipline, ricavati dall'accorpamento degli elenchi nominativi della Regione Lombardia con gli elenchi disponibili delle altre Regioni.
4. Il Direttore Generale nomina la commissione di sorteggio che è composta da tre dipendenti dell'Agenzia individuati tra i dirigenti amministrativi e/o collaboratori amministrativi professionali/collaboratori amministrativi professionali esperti, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario.
5. La commissione di sorteggio deve sorteggiare i componenti della Commissione di valutazione nell'ambito dell'elenco nazionale nominativo dei Direttori di Struttura Complessa della disciplina di interesse. Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente. (nella fase transitoria si procederà come detto sopra).
6. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio devono essere comunicati mediante pubblicazione sul BURL che deve aver luogo almeno quindici giorni prima della data stabilita per il sorteggio. Nel verbale relativo al sorteggio, l'Agenzia deve dare atto dei criteri utilizzati per l'effettuazione dello stesso. La data ed il luogo di effettuazione delle operazioni di sorteggio potranno essere inseriti all'interno dell'avviso pubblico per la copertura della posizione. In tale caso, la comunicazione e la pubblicità devono intendersi completamente soddisfatti.
7. Come previsto nel decreto, almeno un componente della Commissione di valutazione deve provenire da altra regione rispetto a quella che ha emesso l'avviso; pertanto qualora venissero sorteggiati tutti componenti provenienti dalla Regione Lombardia, si dovrà proseguire con il sorteggio fino alla individuazione di almeno un componente di Regione diversa.
8. Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente. E' fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario, che non potrà essere sostituito.
9. La medesima composizione (almeno un componente di Regione diversa) dovrà essere garantita in caso di indisponibilità del componente effettivo e di chiamata del componente supplente. Nel caso, pertanto, di sorteggio di un unico componente titolare di Regione diversa, anche il supplente dovrà provenire da altra Regione diversa dalla Regione Lombardia.
10. La Commissione di valutazione elegge un Presidente tra i tre componenti sorteggiati, in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. Anche nel caso di punteggio di parità nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.
11. Fa parte della Commissione di valutazione anche il Direttore Sanitario dell'Agenzia, così come previsto dalle norme richiamate in premessa.
12. Ai fini della composizione della Commissione di valutazione valgono le disposizioni in materia di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
13. All'atto dell'accettazione della nomina, l'interessato dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui sopra.
14. Il Direttore Generale individua tra il personale amministrativo, in posizione almeno di collaboratore amministrativo professionale, in servizio presso l'Agenzia, il funzionario che parteciperà alla Commissione di valutazione stessa con le funzioni di segretario.
15. La nomina della Commissione di valutazione verrà pubblicata sul sito dell'Agenzia.

Articolo 5

Criteri e modalità di valutazione dei candidati

1. Ai sensi del novellato art. 15, comma 7- bis, punto b) del d.lgs. n. 502/1992, la Commissione effettua la valutazione tramite "... analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza del profilo ricercato e degli esiti di un colloquio".
2. La Commissione valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio. In esito al processo di valutazione, ad ogni candidato è attribuito un punteggio.

3. Con riferimento al colloquio ed al curriculum professionale l’Agenzia potrà operare utilizzando, per analogia, i criteri di cui all’art. 8 del DPR 484/1997 come riferimento.
4. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e manageriali di direzione del medesimo con riferimento all’incarico da svolgere.
5. Nel caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.
6. Dalle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commissione redige l’apposito verbale che, completate le operazioni condotte, con la relazione sintetica, devono essere pubblicate sul sito internet dell’Agenzia (ai sensi del novellato art. 15, comma 7- bis punto d), e trasmesse formalmente al Direttore Generale, unitamente all’elenco della terna dei candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

Articolo 6

Scelta da parte del Direttore Generale ed obblighi di pubblicazione sul sito internet

1. Secondo quanto disposto dalla normativa citata in premessa, il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.
2. Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio, la relazione della Commissione sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia prima della nomina. Sono altresì pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della eventuale scelta di cui al capoverso precedente.

Articolo 7

Ambiti di applicazione

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano alle procedure di attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa al personale dirigente sanitario (area medica e veterinaria e ruolo sanitario) dell’A.T.S. di Brescia.
2. Le disposizioni di cui alla presente sezione non si applicano nel caso di conferimenti degli incarichi di Direttore di Dipartimento, per i quali operano le specifiche disposizioni di cui alla sezione III nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia.
3. Gli incarichi interni di direzione di distretto sono conferiti dal Direttore Generale, con provvedimento motivato e previa idonea procedura comparativa, a dirigenti medici o sanitari di struttura complessa in servizio in Agenzia e in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 3-sexies del D.Lgs. 502/1992, ovvero a medici convenzionati, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, dello stesso D.Lgs. 502/1992, da almeno 10 anni.
4. In assenza di dirigenti medici o sanitari ovvero di medici convenzionati ritenuti idonei per l’assegnazione degli incarichi di direttore di distretto, dovrà essere emesso apposito avviso da espletarsi secondo le procedure previste dall’articolo 15, comma 7 bis, del D.Lgs. 502/1992 e dalle disposizioni di cui alla presente sezione, tenuto conto di quanto stabilito dal succitato articolo 3-sexies dello stesso D.Lgs. 502/1992.

SEZIONE II

Procedure per l’affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali di struttura complessa al personale dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo

Articolo 8

Incarichi di Direttore di Struttura Complessa a Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo

1. Per incarichi di direttore di struttura complessa si intendono quelli di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del C.C.N.L. dell'area dirigenziale non medica siglato in data 08.06.2000, come individuati nel P.O.A.S. dell'Agenzia nel tempo vigente.
2. Gli incarichi di struttura complessa sono affidati a dirigenti in servizio di ruolo in Agenzia, ai sensi della vigente normativa contrattuale, ai dirigenti che, dopo aver svolto almeno 5 anni di attività nel corrispondente profilo dirigenziale, abbiano riportato una valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico. Nel calcolo dei 5 anni di attività rientrano anche i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, nel corrispondente profilo dirigenziale, senza soluzione di continuità. In caso di mancanza di dirigenti in possesso della prevista esperienza quinquennale gli incarichi di cui al presente articolo possono (art. 10 c. 4 CCNL 17.10.2008) essere conferiti, a condizione che siano stati formulati in via preventiva i criteri previsti dall'art. 29 c. 4 del CCNL 8.6.2000 e che siano state valutate domande di mobilità di dirigenti di altre Aziende o enti in possesso dei requisiti richiesti e con esperienza almeno quinquennale nella qualifica dirigenziale, a dirigenti che: abbiano maturato almeno 3 anni di anzianità nella qualifica dirigenziale; abbiano superato positivamente la verifica anticipata da parte del Collegio tecnico; abbiano conseguito, prima del conferimento dell'incarico, idoneo attestato in corso di formazione manageriale, la cui durata e caratteristiche siano state individuate da questa ATS.
3. L'Agenzia, con apposito avviso interno emanato dal Direttore Generale, informa i dirigenti della volontà dell'Agenzia di procedere alla copertura della struttura complessa, al fine di permettere la presentazione delle candidature.
4. Il Servizio Risorse Umane procede alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati dai candidati.

Articolo 9

Criteri generali per il conferimento degli incarichi di struttura complessa

1. Il conferimento degli incarichi di direttore di struttura complessa avviene con decreto del Direttore Generale, ad avvenuto espletamento della procedura comparativa di cui ai successivi articoli della presente sezione.

Articolo 10

Definizione del fabbisogno

1. Il Direttore Generale, anche contestualmente all'emanazione dell'avviso interno di selezione, individua il fabbisogno relativo alla struttura complessa da bandire, composto da un profilo oggettivo e da un profilo soggettivo.
2. Il profilo oggettivo riguarda le caratteristiche tecnico-organizzative e gli elementi tecnico-scientifici.
3. Il profilo soggettivo concerne le competenze professionali, le competenze manageriali, le conoscenze tecniche-giuridico-normative e le attitudini necessarie per assolvere in modo idoneo alle funzioni.

Articolo 11

Modalità di costituzione e di funzionamento delle Commissioni di Valutazione

1. La Commissione di Valutazione incaricata della selezione dei candidati è composta dal Direttore Amministrativo dell'Agenzia, con funzioni di Presidente, e da due direttori di struttura complessa del medesimo profilo dell'incarico da conferire, individuati rispettivamente dal Direttore Generale e dal Collegio di Direzione, e da un segretario appartenente al ruolo amministrativo, di categoria non inferiore a D.
2. La Commissione di Valutazione, all'atto del suo insediamento, prima dell'espletamento della selezione, prende visione del profilo professionale richiesto dall'Agenzia, così come risultante dall'avviso. Per ogni seduta stilerà il verbale.
3. Al termine dei lavori la Commissione stilerà un verbale conclusivo che terrà conto dei lavori svolti. Tale verbale conclusivo sarà trasmesso al Direttore Generale per la scelta del dirigente da incaricare.

Articolo 12

Modalità di presentazione delle domande di ammissione

1. Per la partecipazione alla procedura selettiva interna, gli aspiranti devono presentare, secondo le modalità indicate dall'avviso interno emanato dal Direttore Generale, apposita domanda firmata, entro e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'A.T.S. di Brescia (www.ats-brescia.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente – bandi di concorso - Bandi e Avvisi - Avvisi per conferimento di incarichi dirigenziali".
2. Alla domanda devono essere allegati, in aggiunta agli elementi autodichiarati nella domanda di partecipazione all'avviso, gli elementi contenuti nell'avviso interno, a mezzo delle apposite schede.

Articolo 13 **Ambiti di valutazione**

1. La Commissione procederà alla valutazione dei seguenti ambiti: Curriculum formativo e professionale e titoli posseduti (massimo 40 punti) e Colloquio (punteggio massimo 60 punti).
2. La valutazione dei titoli sarà effettuata, per quanto compatibile, con i criteri stabiliti dall'articolo 27 del D.P.R. n. 483/1997 e dall'articolo 11 del medesimo D.P.R., eccettuata la valutazione della specifica attività professionale svolta, per la quale si procederà tramite valutazione comparativa delle attività professionali svolte dai candidati, in quanto attinenti al profilo richiesto dall'avviso interno. La Commissione procederà a esplicitare autonomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora necessario. Non sono in ogni caso valutabili le idoneità conseguite in precedenti avvisi per struttura complessa o concorsuali.
3. E' escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che non abbia conseguito nel colloquio un punteggio pari o superiore a 40. Ciò indipendentemente dall'esito della valutazione dei titoli.
4. La graduatoria finale degli idonei deriva dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dai soli candidati che hanno superato il colloquio e dai punteggi ottenuti in base alla valutazione dei titoli.

Articolo 14 **Termine massimo di conclusione della procedura selettiva**

1. Il termine massimo di conclusione della procedura selettiva, da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, è di 3 mesi.

Articolo 15 **Modalità di conferimento dell'incarico**

1. La procedura si intende conclusa con l'adozione, da parte del Direttore Generale, del decreto che dia conto degli esiti della stessa.
2. L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale sulla base di una terna di candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, selezionati dalla Commissione: nel caso in cui i candidati idonei siano meno di tre si potrà procedere ugualmente al conferimento.
3. La Commissione, accertato il possesso dei requisiti di ammissione da parte dei candidati sulla scorta di apposita istruttoria svolta dal Servizio Risorse Umane, nonché la loro idoneità, stabilirà i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire; procederà quindi, previa valutazione del curriculum professionale e del colloquio, a predisporre la graduatoria degli idonei e a trasmettere al Direttore Generale, oltre agli atti relativi alla selezione, la Relazione contenente la terna di candidati idonei, con particolare riferimento agli esiti:
 - della valutazione degli elementi curriculari dei candidati;
 - del colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nello specifico ambito professionale, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso, con riferimento all'incarico da svolgere.
4. Il Direttore Generale, nell'ambito della terna proposta dalla Commissione, sceglierà con provvedimento motivato il candidato cui conferire l'incarico.

5. Il candidato cui sarà conferito l'incarico dovrà prendere servizio effettivo entro 90 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, pena decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Agenzia.

Articolo 16

Modalità di pubblicazione dei curricula dei candidati idonei

1. Al termine della procedura di cui all'art. 15, il Servizio Risorse Umane procederà a pubblicare sul sito internet dell'Agenzia (www.ats-brescia.it - Amministrazione trasparente) i curricula del dirigente incaricato e degli altri candidati idonei.

Articolo 17

Durata degli incarichi

1. Fermo restando il limite di età previsto dalla normativa vigente nel tempo per il collocamento a riposo, gli incarichi dirigenziali oggetto della presente sezione hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, secondo le procedure di verifica previste dall'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. n. 502/ 1992 e dall'articolo 31 del C.C.N.L. siglato in data 08.06.2000.
2. In analogia con quanto previsto dal comma 7-ter dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 502/1992, è prevista una conferma dell'incarico dopo un periodo di prova di 6 mesi decorrenti dalla data dell'effettivo inizio dell'incarico. Nel computo di tale periodo si considerano solo le giornate di effettivo servizio. Tale periodo di prova è prorogabile di altri 6 mesi.

SEZIONE III

Procedure per l'affidamento degli incarichi dirigenziali non di struttura complessa

Articolo 18

Incarichi di Direttore di Dipartimento

1. Gli incarichi di Direttore di Dipartimento sono conferiti dal Direttore Generale, con specifico decreto, su base fiduciaria ad uno dei direttori di Struttura complessa afferente al Dipartimento.
2. La durata degli incarichi è triennale rinnovabile, non può superare il periodo dell'incarico di Direttore Generale, decade in caso di decadenza del Direttore Generale.
Il direttore di Dipartimento resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo Direttore di Dipartimento.
3. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di conferimento di incarico di Direttore di Dipartimento e contiene, tra l'altro, le funzioni di controllo in materia di libera professione, di datore di lavoro ex art. 18 D.Lgs. n. 81/2008, e di privacy ex Dlgs 196/2003.
4. Per il periodo dell'incarico il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.

Articolo 19

Incarichi di Responsabile di Struttura Semplice

1. Per incarichi di Responsabile di struttura semplice di cui all'art. 27, comma 1, dei C.C.N.L. di entrambe le aree dirigenziali siglati in data 08.06.2000 e art. 4 dei C.C.N.L. di entrambe le aree dirigenziali siglati in data 17.10.2008 si intendono quelli relativi alle strutture semplici e strutture semplici a valenza dipartimentale individuati nel Piano di Organizzazione Aziendale Strategico vigente.
2. Gli incarichi di struttura semplice possono essere affidati ai dirigenti di tutti i ruoli che, dopo aver svolto 5 anni di attività, abbiano riportato una valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico.
Per i dirigenti del ruolo sanitario, per attività si intende il servizio prestato nel corrispondente ruolo e profilo e nella disciplina, ove richiesta, nel S.S.N., e per

anzianità nella disciplina si intende quella di inquadramento o quella maturata nell'ambito dei relativi servizi/U.O.

Per anzianità nella disciplina si intende quella di inquadramento o quella maturata nell'ambito dei relativi servizi/U.O. Nel calcolo dei 5 anni di attività rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi dell'Unione Europea.

3. Detti incarichi sono affidati con decreto del Direttore Generale a seguito della procedura di cui ai commi successivi.
4. L'Agenzia, con apposito avviso interno, informa i dirigenti della disponibilità di strutture semplici da coprire, al fine di permettere la presentazione delle candidature. La disponibilità di una struttura si concretizza anche alla scadenza dell'incarico del Responsabile della stessa: in tal caso, ove non si applichi quanto previsto all'art. 21, si procede con le modalità di cui ai successivi commi.
5. L'avviso è pubblicato almeno un mese prima della vacanza dell'incarico, per almeno 7 giorni, e contiene: la denominazione della struttura semplice, la durata dell'incarico, il profilo dirigenziale richiesto, i termini per la presentazione della domanda, l'invito a presentare il Curriculum Vitae e gli elementi di valutazione.
6. I dirigenti interessati all'affidamento degli incarichi presentano domanda al Servizio Risorse Umane che cura una prima fase istruttoria, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti. Le domande sono quindi esaminate e comparate dal Direttore dell'Agenzia, dal Direttore di Dipartimento, dal Direttore di Struttura complessa competenti tenendo conto, in relazione alla natura e caratteristiche dell'incarico, dell'area e profilo/disciplina di appartenenza del dirigente, delle attitudini e delle capacità gestionali e professionali, dei risultati conseguiti in precedenza nell'A.T.S. e Enti del S.S.N. e delle relative valutazioni, delle specifiche competenze possedute.
7. Per l'individuazione dei candidati idonei il Direttore competente si baserà sull'esame dei C.V. con riferimento ai seguenti elementi:
 - esperienza nel settore specifico;
 - esperienza in altri settori dell'ATS o altre Aziende/Agenzie Sanitarie;
 - esperienza presso soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche;
 - esperienza di direzione di strutture;
 - titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l'accesso;
 - aggiornamento professionale nel settore;
 - attività di docenza o pubblicazioni scientifiche nel settore;
 - schede di valutazione triennio precedente.
8. Il Direttore competente formulerà per ciascun aspirante un giudizio di idoneità/inidoneità basato sui criteri di cui sopra.

Articolo 20

Incarichi di Natura Professionale Elevata

1. Gli incarichi di natura professionale elevata sono quelli di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo di cui all' art. 27 comma 1 lettera c) del CCNL 8.6.2000. Essi sono distinti in tre fasce: fascia C2, fascia C1, e fascia C S; il numero e la descrizione degli incarichi di fascia C S sono definiti dalla Direzione Strategica in base ad una mappatura delle funzioni e delle particolari caratteristiche delle attività da svolgere.
2. Gli incarichi dirigenziali per le anzidette fasce possono essere affidati ai dirigenti di tutti i ruoli che, dopo aver svolto 5 anni di attività, abbiano riportato una valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico.

Per i dirigenti del ruolo sanitario, per attività si intende il servizio prestato nel corrispondente ruolo e profilo e nella disciplina, ove richiesta, nel S.S.N., e per anzianità nella disciplina si intende quella di inquadramento o quella maturata nell'ambito dei relativi servizi/U.O.

Nel calcolo dei 5 anni di attività rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente

alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi dell'Unione Europea.

3. Gli incarichi per le fasce C2 e C1 sono affidati con decreto del Direttore Generale, su proposta scritta e motivata del Direttore della Struttura Complessa cui la struttura afferisce, salvo che per quelli in staff alla Direzione Generale per le quali non è prevista alcuna proposta. In caso di incarichi afferenti alle altre Direzioni o ai Dipartimenti, la proposta è del Direttore dell'Agenzia o di Dipartimento competente.
4. Gli incarichi per la fascia C S sono affidati con decreto del Direttore Generale, a seguito della procedura di cui ai commi successivi.
5. L'Agenzia, con apposito avviso interno informa i dirigenti della disponibilità di funzioni di C S da coprire, al fine di permettere la presentazione delle candidature, in analogia a quanto previsto per le strutture semplici.
6. Per l'individuazione dei candidati idonei il Direttore competente si baserà sull'esame dei C.V. con riferimento ai seguenti elementi:
 - esperienza nel settore specifico;
 - esperienza in altri settori dell'ATS o altre Aziende/Agenzie Sanitarie;
 - esperienza presso soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche;
 - titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l'accesso;
 - valutazione del Curriculum formativo e professionale con particolare riferimento a: aggiornamento professionale nel settore; attività di docenza o pubblicazioni scientifiche nel settore; livello di conoscenze specialistiche nel settore;
 - schede di valutazione triennio precedente.

Articolo 21 Incarichi di base

1. Per incarichi dirigenziali di natura professionale di base, di cui all'art. 27 comma 1 lettera d del CCNL 08/06/2000, si intendono quelli che hanno rilevanza all'interno della struttura di appartenenza e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico-funzionale di base nel profilo/disciplina di appartenenza.
2. Ai dirigenti neo assunti di tutti i ruoli, fino al compimento di cinque anni di attività, sono conferibili esclusivamente incarichi di natura professionale di base, con ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura di appartenenza, dove il dirigente svolge essenzialmente funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo sono affidati con decreto del Direttore Generale.

Articolo 22 Durata degli incarichi

1. Fermo restando il limite invalicabile di età previsto dalla normativa vigente nel tempo per il collocamento a riposo, gli incarichi dirigenziali di cui agli articoli 25, 26 e 27 hanno la seguente durata:
 - incarichi di struttura semplice: da 3 a 5 anni con possibilità di conferma
 - incarichi di natura professionale di elevata specializzazione: da 3 a 5 anni con possibilità di conferma
 - incarichi di natura professionale di base: 5 anni, prorogabili da 1 a 3 anni in caso di valutazione negativa o qualora il Direttore competente (Struttura complessa/Dipartimento/Direzione strategica) formuli motivata proposta di proroga
2. La durata degli incarichi è connessa alla loro natura.
3. Deroghe alla durata degli incarichi sopra indicata possono essere disposte per casi particolari in presenza di processi di riorganizzazione.

SEZIONE IV *Incarichi dirigenziali a tempo determinato*

Articolo 23

Incarichi Dirigenziali a tempo determinato

1. L'Agenzia può conferire incarichi a tempo determinato, con decreto del D.G., previo avviso pubblico, a dirigenti per la copertura temporanea di posti vacanti autorizzati nei Piani di assunzione, in attesa di espletare le procedure concorsuali, o per la sostituzione di personale assente.

Articolo 24

Incarichi Dirigenziali ai sensi articolo 15 septies D.Lgs. n. 502/92

1. Ai sensi dell'art. 15 septies, comma 1, del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. il Direttore Generale può conferire con proprio decreto incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo rispettivamente entro i limiti del 2% della dotazione organica della dirigenza sanitaria, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto, a laureati in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta norma.
2. Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 15 septies D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., il Direttore Generale può conferire con proprio decreto incarichi, oltre a quelli previsti dal comma precedente, con contratti a tempo determinato, in numero non superiore rispettivamente al 5% della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.L. 24.6.2014 n. 90 convertito in Legge 11.8.2014 n. 114, per la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa il limite degli incarichi conferibili complessivamente ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (arrotondato per difetto) della dotazione organica complessiva dei suddetti ruoli.
4. Tali incarichi sono conferiti, anche a personale in servizio in A.T.S, sulla base dei requisiti previsti dalla norma richiamata e previa procedura selettiva, e possono essere di natura professionale e di responsabilità di struttura semplice con inquadramento giuridico ed economico da determinarsi in base ai contratti di lavoro delle corrispondenti aree dirigenziali nel tempo vigenti.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo hanno durata da 2 a 5 anni con facoltà di rinnovo.
6. Non è in ogni caso ammesso il conferimento di incarico di struttura complessa per la dirigenza del ruolo sanitario mediante l'utilizzo dell'art. 15 septies del D.Lgs. n. 502/1992.

SEZIONE V

Disposizioni comuni e particolari

Articolo 25

Valutazione di fine incarico

1. La valutazione di fine incarico compete ai Collegi Tecnici di cui all'articolo 26, comma 2, dei CC.NN.LL. delle aree Dirigenziali del 03.11.2005, costituiti con formale decreto del Direttore Generale. Per le modalità di funzionamento del Collegi Tecnici si rinvia alla vigente specifica regolamentazione interna.
2. Le valutazioni sono effettuate di norma entro un mese dalla scadenza dell'incarico.

Articolo 26

Revoca anticipata dell'incarico

1. La durata dell'incarico può essere più breve nel caso in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la procedura dell'articolo 30 dei C.C.N.L. delle aree dirigenziali del 03.11.2005 (articolo 24,

comma 8 del C.C.N.L. del 03.11.2005 della dirigenza medica e veterinaria e comma 9 della dirigenza SPTA).

2. Previo esperimento del contraddittorio, nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da persona di fiducia, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali a seguito della valutazione annuale in base ai risultati negativi della gestione finanziaria tecnica ed amministrativa determinati dall'inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme agli obiettivi gestionali (per i dirigenti di struttura) e in base all'inosservanza delle direttive nel raggiungimento dei risultati ed all'operato non conforme agli obiettivi prestazionali affidati (per i dirigenti professionali) può determinare la revoca anticipata dell'incarico e l'affidamento di altro incarico inferiore.
3. Il Direttore Generale può disporre la revoca anticipata dell'incarico mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del Collegio Tecnico solo a partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva.
4. La revoca, connessa all'accertamento dei risultati negativi di gestione o l'inosservanza delle direttive impartite, avviene con atto scritto e motivato assunto con decreto del D.G., secondo le procedure e con gli effetti indicati nell'articolo 34 dei C.C.N.L. delle aree dirigenziali siglati in data 08.06.2000.

Articolo 27

Conferma dell'incarico o affidamento di incarico diverso

1. La conferma degli incarichi avviene, a seguito della valutazione positiva, da parte del Collegio Tecnico di cui all'articolo 25, delle attività svolte e dei risultati conseguiti, su proposta del Direttore competente (Struttura complessa/Dipartimento/Direzione strategica).
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 32, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, alla scadenza dell'incarico dirigenziale, l'Agenzia, anche in relazione a processi di riorganizzazione, ha la facoltà di non confermare l'incarico, pur in presenza di valutazione positiva, e affidare un incarico diverso anche di valore economico inferiore.

Articolo 28

Norma di salvaguardia

1. Qualora in relazione a processi di riorganizzazione dell'Agenzia venga affidato a un dirigente, prima del termine dell'incarico attualmente rivestito, un incarico diverso con retribuzione inferiore, il dirigente conserva *ad personam* la retribuzione di posizione precedente fino alla scadenza naturale dell'incarico.

Articolo 29

Disposizioni particolari

1. Non è consentito l'affidamento a dirigenti ad impegno ridotto o non esclusivo di un incarico di struttura complessa o di un incarico di struttura semplice di valenza dipartimentale o direttamente afferente ad una Direzione dell'Agenzia.

Articolo 30

Rotazione degli incarichi, inconfiribilità e incompatibilità

1. Nel conferimento o conferma degli incarichi di cui al presente regolamento, l'Agenzia tiene conto degli indirizzi regionali e nazionali (ANAC) e del proprio Piano triennale della prevenzione della corruzione in materia di rotazione degli incarichi, e di quanto disposto dai Dlgs n. 39/2013 e n. 33/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità.

Articolo 31

Contratto individuale di lavoro per conferimento incarico

1. Ai sensi dell'articolo 24, commi 6 e 7 dei C.C.N.L. delle aree dirigenziali siglati in data 03.11.2005, l'Agenzia provvede a sottoporre al dirigente il contratto individuale senza la cui sottoscrizione nessuno degli effetti giuridici ed economici, connessi all'attribuzione dell'incarico dirigenziale può attivarsi. Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data della notifica

dell'esito della procedura al dirigente interessato. La mancata sottoscrizione da parte del dirigente alla scadenza del termine non dà luogo al conferimento dell'incarico e si deve intendere come rinuncia all'incarico da parte del Dirigente, anche ai fini economici.

2. Il contratto individuale contiene, fra l'altro:
 - la tipologia dell'incarico, con indicazione della denominazione della struttura di appartenenza e della sede di servizio;
 - la data di inizio e di fine incarico;
 - il trattamento economico;
 - funzioni e (per i dirigenti di struttura) obiettivi da conseguire;
 - il periodo di prova ove previsto;
 - codice di comportamento.

Per i direttori di struttura complessa il contratto prevede altresì:

- autodichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali ai sensi degli articoli. 15, comma 1, lett. c) e 41 comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- le cause di revoca, anche anticipata, dell'incarico conferito;
- la graduazione delle funzioni connesse all'incarico conferito;
- la disciplina della conferma o meno dell'incarico in prossimità della scadenza;
- la possibilità dell'affidamento di un incarico diverso, anche in relazione a processi di organizzazione dell'Agenzia;
- la prescrizione dell'impegno a tempo pieno ed esclusivo del Direttore di Struttura Complessa, il cui mancato rispetto comporta l'automatica decadenza dell'incarico conferito;
- la previsione dell'espletamento delle eventuali funzioni di controllo in materia di libera professione e di datore di lavoro ex articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008;
- il richiamo alle norme in materia di recesso anticipato dall'incarico, sia da parte del dirigente che da parte dell'Agenzia.

Con il contratto individuale il Dirigente viene designato, ai sensi dell'art. 29 del Dlgs 196/2003, quale responsabile del trattamento per l'ambito di competenza.

Articolo 32 **Graduazione delle funzioni**

1. L'attribuzione del trattamento economico di posizione correlato agli incarichi dirigenziali è differenziato sulla base della graduazione delle funzioni stabilita a livello di Agenzia secondo criteri e parametri definiti a seguito di accordo con le OO.SS.